

DIAMMINISTRAZIONE DEL DOMINIO COLLETTIVO DEI BENI DI USO CIVICO

ROCCA SANTO STEFANO

Rocca S.Stefano-Madonna Della Strada-Forcelle-Colle Marino-Colle Farni-Colle Fiasconi-Piedi La Costa

Delibera N° 5

OGGETTO: Determinazioni su mutamento di destinazione d'uso, legittimazione, alienazione, di terre collettive abusivamente occupate: artt. 9-10-11- L.1766/1927; artt. 25-26 e seguenti del Regolamento R.D. n.332/1928 -- Artt. 6-10- L.R.A. 3 Marzo 1988 n.25 e s.m.i. -- L.168/2017 e s.m.i.-Corte Costituzionale sentenza n.511 del 30/12/1991.

=====
L'anno 2026 addì 27 del mese di Aprile alle ore 20,00 nella sede di Rocca Santo Stefano, convocato con apposito avviso scritto a mezzo Whatsapp, si è riunito il Comitato Amministrativo nelle persone dei Signori:

PASQUALONE IVANO	Presidente	Presente
SANTELLA BRUNA	V. Presidente	Presente
DI CARLO GIANDOMENICO	Componente	Presente
CIRELLA FELICE	Componente	Presente
EUSANI FRANCESCO	Componente	Presente
NARDOCCI DANILO	Componente	Assente

Assiste la Sig.ra Bulsei Stefania in qualità di Segretario.

Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo le prescrizioni di legge, per la validità della presente adunanza, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Il Consiglio di Gestione:

Premesso che:

- Il giorno 27 Maggio 2024 questa A.D.U.C, Ente Esponenziale della collettività amministrata, ha sottoscritto la convenzione congiuntamente al Comune di Tornimparte, per la definizione dei rispettivi demani (verifica demaniale);
- L'A.D.U.C. come disposto dall'art.5 comma 2 lett.h dalla richiamata convenzione, assume le opportune decisioni vincolanti, nel rispetto delle attuali vigenti norme e della giurisprudenza in essere, nonché della propria ampia autonomia statutaria, anche al fine di non incorrere a quanto previsto dall'art.9 della richiamata convenzione;

-L'A.D.U.C. **nel rispetto delle disposizioni di legge**, valuterà tutte le eventuali particolari situazioni, che dovessero presentarsi, riguardanti le terre collettive durante e dopo le operazioni di verifica, impegnandosi ove possibile alla loro risoluzione.

-Il Presidente a tale proposito, invita i sigg. componenti del Consiglio in caso di interesse diretto di loro eventuali occupazioni sine titulo delle terre A.D.U.C., ad astenersi dal partecipare all'approvazione della presente delibera.

Visto:

- La legge 20 Novembre n°168(Norma in materia di Domini Collettivi);
- D.L. 22 Gennaio 2004, n.42-art. 142, comma1, lett.h)-Codice Beni Culturali e del Paesaggio;
- La legge 16 Giugno 1927 n.1766(Riordinamento degli usi Civici);
- Il successivo Regolamento di attuazione approvato con R.D. del 26 Febbraio 1928 n.332;
- La legge Regione Abruzzo del 3 Marzo 1988, n.25(norme in materia di Usi Civici e gestione di terre civiche), e in particolare gli artt.6 e 10 (art.10 riconfermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.511 del 30/12/1991), legge R.A.12 Gennaio 1998 n.3;
- La legge Regione Abruzzo 14 Settembre 1999, n.68 e s.m.i.
- La Giurisprudenza formatasi in materia di Usi Civici e Terre Collettive;
- D.P.R. n. 380/2001-T.U.edilizia e s.m.i.;
- La costituzione dell'A.D.U.C. Rocca S.Stefano, approvazione dello Statuto con Deliberazione dell'Assemblea degli Utenti Civici N°01 del 23.02.2020 ed elezione del Consiglio di Gestione;
- L'iscrizione dell'A.D.U.C. Rocca S.Stefano nel Registro Reg.A. delle persone giuridiche di diritto privato-Decreto Presidente Giunta Regionale n.25, con contestuale pubblicazione dello Statuto sul BURA Speciale n.135 del 28 Luglio 2021;

Richiamata di seguito la giurisprudenza in materia:

-Consiglio di Stato Sez.V-Sent.23 Febbraio 2024 n.1800;

-Commissario Usi civici Lazio-Umbria-Toscana, sentenza n.762014:"La materia degli usi civici è ormai completamente regolata dalla legge 20 Novembre 2017 n.168, il cui art.3, comma 3, afferma che il regime giuridico dei Domini Collettivi è quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo pastorale e **che non sono più consentite le procedure liquidatorie di cui alla precedente legge n.1766 del 1927, ivi compresa la legittimazione.**" Inoltre, nè l'alienazione, nè la legittimazione rappresentano un obbligo per l'amministrazione non potendosi configurare alcun diritto soggettivo in tal senso in capo all'occupante abusivo.

-Corte Suprema di Cassazione II Sezione Civile Usi Civici Sent.24978-18 R.G.N. 13531/2014:"Se ne deve trarre che la non soggezione dei domini collettivi agli usi civici abbia carattere originario, il che elimina in radice il potere amministrativo di accertamento e liquidazione che in materia la legge n.1766/27 aveva impropriamente esteso a loro". Le conclusioni appena raggiunte sul carattere originario della non soggezione dei domini collettivi alla legge n.1766/27 trovano una decisiva conferma nella recente legge n.168/17 sopravvenuta in materia.

Si tratta di una norma (L.168/17) che non "positivizza" ma che prende atto della (pre) esistenza di una proprietà collettiva "originaria", intesa sia come comproprietà inter-generazionale sia quale ordinamento giuridico primario delle comunità stesse, a sua volta soggetto non alla legge, ma direttamente alla Costituzione (Cassazione Sez.II, 10 Ottobre 2018,n.24978.);

-T.A.R. Emilia Romagna Sentenza n.00329/23 Reg.Prov.Coll.n.00747/2022 Reg.Ric.

L'art.10 della legge 10 febbraio 1953 n.62 sancisce che:"le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali in contrasto con esse"(ex multis Corte Costituzionale,25 Giugno 2015, n.117).

**-Commissario Usi Civici Lazio-Umbria-Toscana Sent.n.122 Cron.n.542-7 Dicembre 2023-
Sent.n.9 Cron.n.46 del 19 Gennaio2023.**

“Invero le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella Sentenza del 16.07.1958 n.2598 hanno affermato che:”essendo nell’Italia meridionale il Comune, come Ente autarchico, sorto solo con la dominazione francese, **tutti i beni che figuravano ad esso appartenenti, sono da presumere come di appartenenza in realtà della universitas civium, e cioè di demanio universale**”. ecc... Anche secondo la Corte Costituzionale ”Attualmente la materia degli assetti fondiari collettivi trova la sua regolamentazione nella legge 168 del 2017”.

Dunque, mentre gli **usi civici** sono regolati dalla legge 1766/1927, **i Domini Collettivi trovano la loro disciplina nella legge 168/2017.**

Parimenti appartengono alla proprietà collettiva le opere insistenti su detti terreni. Invero le opere ed impianti realizzati senza titolo su di un suolo assoggettato a vincolo demaniale civico ne seguono la sorte, essendo privi di una propria titolarità giuridica diversa dal suolo sul quale insistono e di cui acquisiscono la natura (Cfr.Cass.Sez.2-Sent.n.9373 del 21/05/2020).

Preso atto:

-Degli artt. 6-10 della Legge Regione Abruzzo del 3 Marzo 1988 n.25 e s.m.i.(art.10 riconfermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.511 del 30/12/1991)

DELIBERA

Per le motivazioni sopra riportate e nel rispetto delle normative e della giurisprudenza richiamata:

- Di **non autorizzare mutamenti di destinazione d’uso, legittimazioni, alienazioni**, delle terre civiche collettive di proprietà A.D.U.C. abusivamente occupate dai cives sine titolo.
- Di **non autorizzare mutamenti di destinazione d’uso, legittimazioni, alienazioni**, riferite a terre civiche collettive abusivamente occupate sine titolo, ove insistono abbandonati da tempo immemore, cumuli di pietre riconducibili senza prova alcuna, (come previsto nel merito dalla giurisprudenza formatasi in materia e a carico esclusivamente degli abusivi occupatori), a presunti ipotetici ricoveri rurali diruti.
- Di **autorizzare** nel rispetto dell’attuale vigente normativa della Regione Abruzzo L.3 Marzo 1988 n.25- artt.6-10 e s.m.i., del D.L.22 Gennaio 2004, n.42 e s.m.i., nonché delle specifiche leggi e della giurisprudenza formatasi in materia (Corte Costituzionale Sent. N.511 del 30/12/1991), le eventuali richieste di **mutamento di destinazione d’uso, legittimazione, alienazione**, delle terre collettive gravate da uso civico abusivamente occupate, che per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate da tempo, porzioni di terre civiche, hanno perso irreversibilmente la loro conformazione fisica, la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi, sulle quali insistono nella fattispecie fabbricati edificati.
- Di **autorizzare il mutamento di destinazione d’uso** delle terre collettive occupate/attraversate da opere e reti di interesse pubblico, elettrodotti, metanodotti, acquedotti, solo a seguito della stipula di atto concessorio oneroso a ristoro all’A.D.U.C. e autorizzazione paesaggistica, per la occupazione, sottrazione, diverso uso, limitazione, all’utilizzo dei cives delle terre collettive.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

F. To

IL PRESIDENTE



F. To

IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale

Rocca Santo Stefano, li _____

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune della Frazione

Rocca Santo Stefano, li _____

IL SEGRETARIO

APPROVAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO